

# SERVIZI DI ASSICURAZIONE: CARTIMPRONTA GOLD

## ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le condizioni integrali dei servizi offerti sono incluse nella polizza n° 010319792S sottoscritta tra Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. e ACE European Group e depositata presso Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l.

## GARANZIE ASSICURATIVE

### DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si intendono per:

“**Società**”: ACE European Group – Viale Monza, 258 – 20128 MILANO;

“**Assicurato**”: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

“**Assicurazione**”: Il contratto di assicurazione;

“**Carta**”: La CARTA BPM CARTIMPRONTA GOLD;

“**Sinistro**”: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

“**Indennizzo**”: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

“**Polizza**”: Il documento che prova l'assicurazione;

“**Rischio**”: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

“**Furto**”: Reato contro il patrimonio che si compie quando si sottrae la cosa altrui per trarne un ingiusto profitto;

“**Furto con destrezza**”: è il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale specifica abilità può verificarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indossate al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante;

“**Rapina**”: il reato previsto dall'art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

“**Scippo**”: il reato previsto dagli artt. 624 e 625 n°4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

“**Apparecchiature elettroniche**”: qualsiasi apparecchiatura che includa un software;

“**Viaggio**”: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

“**In viaggio**”: qualunque località al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato sia durante i trasferimenti che durante il soggiorno o la locazione per lavoro, vacanza o altro.

“**Infortunio**”: l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

“**Malattia**”: l'alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio

“**Malattia Improvvisa**”: la malattia di improvvisa insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione di un precedente morbo noto all'Assicurato.

“**Istituto di cura**”: L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale o privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza soggiorno.

“**Ricovero**”: la degenza comportante pernottamenti in Istituti di cura regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

“**Rimpatrio sanitario**”: il trasporto dell'Assicurato convalescente, a seguito di infortunio o malattia, presso la propria residenza o in un Istituto di cura attrezzato in Italia.

### PROTEZIONE DEGLI ACQUISTI E DEI PRELIEVI

Debbono intendersi Assicurati tutti i Titolari di CARTA BPM CARTIMPRONTA GOLD.

#### A) Oggetto e limiti dell'assicurazione sugli acquisti

In caso di furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni mobili o dei titoli relativi a servizi acquistati dall'Assicurato e pagati con CARTA BPM CARTIMPRONTA GOLD, la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato stesso per le perdite subite.

La garanzia è operante:

- fino alle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto l'acquisto se questo è stato effettuato nell'ambito della località ove l'Assicurato ha il domicilio abituale. Nel caso di acquisto di capi di abbigliamento pagati e non ritirati immediatamente perché necessitano di riparazioni o modifiche, la garanzia è operante fino alle ore 24 del giorno di ritiro della merce.

- fino alle ore 24:00 del terzo giorno se l'acquisto è stato effettuato fuori dal luogo del domicilio abituale dell'Assicurato.

In caso di furto da un autoveicolo la garanzia è operante a condizione che questa sia stata regolarmente chiusa a chiave e vi sia inserito un funzionale impianto d'allarme.

La garanzia è estesa ai furti avvenuti nella residenza anagrafica dell'Assicurato delle merci pagate e acquistate con CARTA BPM CARTIMPRONTA GOLD fino al sesto mese dalla data di acquisto risultante dall'estratto conto emesso da Banca: a) o violandone i mezzi di protezione e chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, uso di chiavi false oppure anche attraverso finestre aperte quando nell'abitazione vi è presenza di persone; b) o mediante scalata e cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili; c) con asportazione della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascosti nell'abitazione stessa; d) con uso di chiavi vere delle quali l'autore del furto sia venuto in possesso in qualsiasi modo.

**Limite di risarcimento:** il limite di risarcimento totale viene stabilito in Euro 2.600,00 per evento e per anno solare, applicando uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo del danno.

Nel caso di beni lasciati in veicoli a motore fino ad un limite massimo di € 260,00 per evento e per anno solare.

Relativamente ai furti avvenuti nella residenza anagrafica dell'Assicurato l'assicurazione è prestata con un limite massimo di risarcimento di €. 2.600,00 per singolo oggetto e € 7.750,00 per evento e per anno solare.

#### B) Oggetto e limiti dell'assicurazione sui prelievi

Se in seguito a furto con destrezza, scippo o rapina perpetrati unicamente nei confronti dell'Assicurato, questi fosse privato parzialmente o totalmente dei contanti prelevati per mezzo di CARTA BPM CARTIMPRONTA GOLD, risultanti da estratto conto, la Società rimborserà all'Assicurato stesso la somma derubata. La garanzia è operante unicamente fino alle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuto il prelievo suddetto.

**Limiti di risarcimento:** il limite di risarcimento totale viene stabilito in Euro 500,00 per evento e per anno solare, applicando uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo del danno

#### Esclusioni comuni alle garanzie A) e B)

I) La Società non risponde degli eventi verificatisi a seguito o in conseguenza di: a) atti di guerra, invasioni, ostilità, rivolte, insurrezioni, confisca per ordine di autorità pubbliche ovvero rischi connessi ad attività di contrabbando ed in generale rischi verificatisi in seguito ad azioni o attività illecite; b) normale usura; c) danni causati da vizi del bene assicurato; d) smarrimento e/o perdita dei beni e titoli relativi a servizi assicurati.

II) La Società non risponde del furto dei seguenti beni: a) denaro (salvo quanto previsto per la garanzia “Assicurazione sui prelievi”), suo equivalente, effetti cambiari, travelers cheques, valori bollati, titoli di credito, biglietti, od altri effetti o monete negoziabili; b) animali e piante vive; c) gioielli, orologi, con un valore d'acquisto superiore a 250,00 Euro; d) metalli preziosi, pietre preziose, telefoni cellulari, oggetti d'arte, collezioni o parti di collezioni, apparecchiature elettroniche, fotografiche e fonovisive in genere.

III) La Società non risponde, infine per: a) furto, furto con destrezza, scippo o rapina dal bene assicurato a causa di uso improprio, doloso o colposo da parte del Titolare; b) furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni che siano stati fraudolentemente acquistati o donati dai Titolari; c) denunce per furto, furto con destrezza, scippo o rapina per cui il Titolare volontariamente fa denuncia falsa e fraudolenta; d) i beni rubati che non siano stati denunciati alle autorità competenti entro 72 ore dal momento in cui il Titolare si è accorto del sinistro; e) furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni lasciati temporaneamente senza controllo in luogo aperto al pubblico.

#### **Obblighi dell'Assicurato e denuncia del sinistro**

In caso di furto, furto con destrezza, scippo e rapina l'Assicurato deve farne denuncia immediatamente o, in ogni caso entro 30 giorni dall'evento che ha causato il sinistro, chiamando i seguenti numeri:

Numero Verde: **800.091.500**;

oppure (dall'estero) al numero urbano **+39.06.42.11.56.63**;

nel caso in cui sia impossibilitato a telefonare, è a sua disposizione un fax al numero: **+39.06.48.18.960**

La documentazione relativa al sinistro, dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata a/r all'Ufficio Sinistri ACE per BPM c/o INTERPARTNER ASSISTENZA S.p.A. – Sede e Direzione Generale - Via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma.

L'Assicurato dovrà inoltre: specificare le circostanze dell'evento l'importo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro e non oltre 3 giorni dall'evento; provare l'effettuato acquisto dei beni o titoli sottratti trasmettendo, oltre allo scontrino fiscale, la memoria di spesa rilasciata dall'esercente riportante il numero della CARTA BPM CARTIMPRONTA GOLD, l'estratto conto riportante la spesa oggetto del sinistro, in caso di furto del contante prelevato, fornire la documentazione comprovante la data e l'ammontare del prelevamento effettuato; fornire alla Società una copia della regolare denuncia alla Competente Autorità. In caso di evento verificatosi all'estero deve essere fornita anche copia di denuncia effettuata presso le Autorità Italiane. Qualora il sinistro avvenga in un Paese membro dell'Unione Europea l'Assicurato potrà effettuare la denuncia presso le competenti Autorità Italiane sempreché il rientro in Italia avvenga entro e non oltre 30 giorni dall'evento.

L'Assicurato, a richiesta della Società, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro e a fornire tutte le prove che possono essere ragionevolmente richieste a dimostrazione della realtà e dell'entità del danno.

Avviso: La mancata osservanza dei termini di cui sopra nonché l'omissione dei documenti richiesti, comporta la perdita del diritto all'indennizzo previsto dalla copertura assicurativa.

#### **Dichiarazioni inesatte o reticenze**

Il Titolare che ponga in essere azioni dirette ad ottenere indennizzo ai sensi di polizza con l'uso di sistemi fraudolenti o con dichiarazioni false o reticenti decadrà da ogni beneficio assicurativo, ferma restando la responsabilità penale.

#### **Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione esclude l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, e cioè è prestata a Primo Rischio Assoluto

#### **Diritto di surrogazione**

Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga: a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

#### **Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

#### **INCONVENIENTI DI VIAGGIO**

Ai fini dell'indennizzo del danno, tutte le spese che seguono per viaggio, pasti, bibite, albergo, nonché per l'acquisto di beni di prima necessità, devono essere state effettuate con la Carta BPM CARTIMPRONTA GOLD.

#### **Oggetto e limiti dell'assicurazione Distruzione, Furto o Perdita del Bagaglio**

L'assicurazione vale per i danni che l'Assicurato subisce a seguito di **distruzione, furto o perdita**, sia parziale che totale, dei propri bagagli purché consegnati al vettore, dovuti a cause non imputabili a responsabilità del titolare, occorse durante un viaggio per il quale sia valida la presente assicurazione.

**Limite di risarcimento:** il limite di risarcimento totale viene stabilito in Euro 2.000,00 **per evento e per anno solare.**

#### **Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da: a) deprezzamento, usura, umidità, tarme, vermi o parassiti e quelli risultanti da un vizio proprio dell'oggetto assicurato; b) il guasto totale e/o parziale dei componenti meccanici di una valigia, quali: 1) congegni di chiusura a combinazione e non; 2) maniglie a molla; 3) congegni fissi per il traino.

L'assicurazione non copre alcuna perdita di spesa causata o derivante da: guerra o atti di guerra, sia essa dichiarata o meno; confisca o requisizione da parte delle autorità doganali o altre autorità governative; qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato; utilizzo di qualsiasi aeromobile da parte dell'assicurato in qualità di pilota o membro dell'equipaggio; mancanza di accorgimenti ragionevoli per mantenere e recuperare il bagaglio perso; mancata notifica del bagaglio disperso alle autorità aeroportuali/portuali competenti del luogo destinazione, per ottenere la necessaria documentazione; mancata presentazione di documentazione attestante l'avvenuta riconsegna del bagaglio da parte del Vettore; sciopero del personale della compagnia aerea, del personale aeroportuale, dell'equipaggio, dei portabagagli o dei controlli di volo, o una serrata.

#### **Denuncia del danno - Obblighi relativi**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia immediatamente o, in ogni caso, non più tardi di 30 giorni dopo il fatto che ha causato la denuncia di sinistro chiamando i seguenti numeri:

Numero Verde: **800.091.500**;

oppure (dall'estero) al numero urbano **+39.06.42.11.56.63**;

nel caso in cui sia impossibilitato a telefonare, è a sua disposizione un fax al numero: **+39.06.48.18.960**

gli originali delle spese sostenute e la documentazione relativa al sinistro, dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata a/r all'Ufficio Sinistri ACE per BPM c/o INTERPARTNER ASSISTENZA S.p.A. – Sede e Direzione Generale - Via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma.

Inoltre: in caso di danno avvenuto in occasione di viaggi aerei l'Assicurato dovrà denunciare l'evento al Vettore il quale applicherà le procedure previste; in caso di danno non avvenuto in occasione di viaggi aerei l'Assicurato dovrà ottenere dichiarazione dal Vettore del mancato ritrovamento del bagaglio; in caso di impossibilità di ottenere tale dichiarazione l'Assicurato dovrà denunciare l'evento alle competenti Autorità di Polizia. L'assicurato adoterà tutti gli accorgimenti possibili sia per recuperare i bagagli e le cose assicurate perdute che per ridurre il danno.

Per gli oggetti recuperati prima che sia avvenuto il risarcimento del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dagli oggetti medesimi.

Gli oggetti recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha già risarcito il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le prove che possono essere ragionevolmente richieste a dimostrazione della realtà e dell'entità del danno comunicando l'eventuale rimborso effettuato dai Vettori.

Il risarcimento del danno viene effettuato: a) in caso di danno avvenuto in occasione di viaggio aereo, dietro presentazione alla Società della copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) o, in caso di vettore non IATA, della copia della denuncia alla Autorità Giudiziaria, con allegato l'elenco delle cose smarrite o danneggiate e l'indicazione dei relativi valori; b) in caso di danno non avvenuto in occasione di viaggio aereo, dietro presentazione alla Società della dichiarazione da parte del vettore comprovante il danno subito, unitamente alla copia della denuncia all'Autorità di Polizia e l'elenco con l'indicazione dei valori delle cose smarrite o danneggiate.

**Controversie** - Ogni controversia circa l'ammontare dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, sarà deferita per la risoluzione ad un Arbitro che sarà nominato d'accordo fra le Parti (Titolare e Società), o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza o sede del Titolare. Sino a quando

L'Arbitro non ha fatto conoscere le proprie decisioni, Assicurato non potrà promuovere alcuna azione giudiziale contro la Società. L'Assicurato non potrà, in ogni caso, promuovere azione legale contro la Società trascorso un anno dalla data del giorno in cui l'Arbitro avrà comunicato alle Parti, con lettera raccomandata le sue decisioni. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze dell'Arbitro.

**Diritto di surrogazione** - Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

**Primo Rischio Assoluto** - L'assicurazione in questione esclude l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, e cioè è prestata a Primo Rischio Assoluto

## PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Per accedere ai Servizi di Assistenza basta telefonare ai numeri

Numero Verde: **800.091.500**;

oppure (dall'estero) al numero urbano **+39.06.42.11.56.63**;

nel caso in cui sia impossibilitato a telefonare, è a sua disposizione un fax al numero: **+39.06.48.18.960**

Tali numeri sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestarli immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

L'Assicurato dovrà inoltre qualificarsi come Titolare di CARTA BPM CARTIMPRONTA GOLD e comunicare:

- il Numero BIN (prime 6 cifre del numero della CARTA BPM CARTIMPRONTA GOLD);
- cognome e nome;
- tipo di assistenza richiesta;
- recapito telefonico ed indirizzo

Le spese sostenute e on preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

### 001 – SCADENZIARIO ELETTRONICO

Il titolare di CARTA BPM, contattando il numero verde, ha la possibilità di compilare il "Modulo delle Scadenze", attraverso il quale potrà individuare e comunicare le sue scadenze e ricorrenze, **fino ad un massimo di 10**, attinenti a:

- Compleanni; b) Anniversari; c) Documenti personali (Carta d'Identità, Patente, Passaporto)

Una volta registrate le scadenze, il Titolare riceverà: a) due giorni prima delle date attinenti ai compleanni e anniversari ; b) tre mesi prima della date attinenti ai documenti personali

messaggio di Alert a promemoria delle scadenze inserite all'indirizzo e-mail o con un sms al numero di cellulare indicati nel "Modulo delle "Scadenze".

### 002 - REPERIMENTO ED INVIO DI MEDICINALI URGENTI

(Garanzia valida all'estero)

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessiti di specialità medicinali non reperibili in loco (ma regolarmente registrate in Italia) ed in mancanza di medicinali locali sostitutivi, potrà rivolgersi alla Centrale Operativa per richiederne l'invio. Tale servizio sarà assoggettato alle vigenti norme Italiane e del paese in cui si trova l'Assicurato nonché alle norme che regolano il trasporto dei medicinali. Restano a carico della Società le spese inerenti l'invio delle specialità in questione. Il costo di queste ultime resta a totale carico dell'Assicurato. L'Assicurato dovrà fornire la prescrizione medica tramite fax.

### 003 - RIENTRO DEI FIGLI MINORI

(Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

Qualora, a seguito di ricovero sanitario dell'Assicurato, in viaggio con figli minorenni, questi ultimi si trovassero senza un accompagnatore maggiorenne, la Società provvederà, su richiesta, all'organizzazione del loro rientro tenendo a proprio carico le relative spese.

Se le circostanze lo richiederanno, la Società metterà a disposizione un accompagnatore, munito di apposita delega rilasciata dal genitore o da chi ne fa le veci.

### 004 - TRASFERIMENTO IN ALTRA STRUTTURA SANITARIA

Qualora l'Assicurato necessiti, a giudizio dei medici della Centrale Operativa e dei medici curanti presso la struttura sanitaria in cui egli si trova ricoverato, di un trasferimento in altra struttura sanitaria più idonea e specializzata alle cure del caso (esempio: centro ustionati, centri traumatologici, centri specializzati, ecc.), la Società è a disposizione per organizzare il trasporto in ambulanza o altro mezzo ritenuto più idoneo. Le spese sostenute sono a carico dell'Assicurato.

### 005 – ASSISTENZA DOCUMENTI DI VIAGGIO

Contattando la Centrale Operativa della Società, l'Assicurato potrà richiedere informazioni riguardo i documenti necessari per effettuare un viaggio e le relative informazioni turistiche. Più precisamente: Informazioni per preparare il viaggio; Informazioni su visti e passaporti; Informazioni su vaccini obbligatori all'estero; Informazioni su dogana o restrizioni doganali; Informazioni su cambi monetari; Informazioni su Ambasciate o Consolati.

### 006 - ANTICIPO SPESE MEDICHE

(Garanzia valida all'estero)

La Centrale Operativa si impegna ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese mediche, farmaceutiche e chirurgiche da sostenersi a seguito di ricovero ospedaliero a causa di infortunio e/o malattia improvvisa. L'anticipo sarà fornito fino ad un massimo di € 1.000,00 – **per sinistro e per anno solare** - contro opportuna garanzia bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Società. L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono di verificarne la solvibilità. L'Assicurato dovrà, comunque, provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi al corrente tasso bancario. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.

### 007 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Su richiesta dell'Assicurato, la Società trasmetterà alla persona da lui indicata un messaggio urgente riguardante emergenze di natura medica o in caso di furto, scippo, rapina che insorgano durante un viaggio.

### 008 - RIMPATRIO SANITARIO D'URGENZA

(Garanzia valida all'estero)

Qualora a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa all'estero, l'Assicurato necessiti il trasferimento in una struttura sanitaria in Italia, la Società provvederà ad organizzarlo, previo l'insindacabile benestare dei medici della Società e dei medici curanti presso la struttura ospedaliera in cui egli si trova ricoverato, a sue spese. Il trasporto avverrà con il mezzo più appropriato che potrà essere:

√ aereo sanitario (previsto solo per i paesi Europei e per paesi del Bacino Mediterraneo);

√ aereo di linea classe economica, se necessario con posto barellato;

√ autoambulanza.

Se ritenuto necessario dal servizio medico della Centrale Operativa, verrà fornita l'assistenza medica e/o infermieristica durante il rimpatrio sanitario.

Il trasporto, la sua organizzazione e l'eventuale costo del personale sanitario necessario durante il rientro saranno a carico della Società fino ad un massimo di € 1.500,00 per evento e per anno solare. La Società ha facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o le lesioni che a giudizio del servizio medico della Società, possano essere curate in loco o che non pregiudichino la prosecuzione del viaggio. La prestazione non verrà fornita in quei casi in cui si contravvenga a norme sanitarie nazionali o internazionali.

### 009 - VIAGGIO DI UN PARENTE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO

(Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

Qualora a seguito di infortunio e/o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio venga ricoverato in una struttura sanitaria per un periodo superiore a 7 giorni, la Società fornisce a proprie spese un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) A/R per permettere ad un familiare, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

#### **010 – ASSISTENZA AL BAGAGLIO**

In caso di smarrimento o di ritardata o mancata consegna del bagaglio registrato, la Società provvederà a fornire all'Assicurato in viaggio tutte le informazioni utili circa le procedure per inoltrare il reclamo al vettore aereo e/o per cercare di rintracciare e recuperare il bagaglio smarrito.

#### **011 – RECUPERO PUNTI PATENTE**

Qualora l'Assicurato, in caso di perdita di punti patente a seguito di incidente automobilistico, si trovi con una dotazione di punti residua pari od inferiore a 12, la Società provvederà a prenotare il corso per il recupero dei punti, per conto dello stesso, presso un'autoscuola convenzionata ed abilitata, tenendo a proprio carico il costo fino al massimale annuo complessivo di € 300. L'Assicurato, quando riceverà dalle Autorità competenti la comunicazione dell'avvenuta riduzione, dovrà contattare la Centrale Operativa affinché quest'ultima possa provvedere alla prenotazione del corso di recupero in accordo con l'Assicurato compatibilmente con la disponibilità dell'Autoscuola.

La presente assicurazione è valida purché la patente dell'Assicurato, all'atto dell'adesione, possieda la dotazione integrale dei 20 punti iniziali e purché le violazioni che comportino la perdita di punti siano state compiute in un momento successivo all'entrata in vigore della Polizza.

**Esclusioni:** I servizi non sono dovuti per eventi provocati o dipendenti da: guerre, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo, fatto illecito, suicidio o tentato suicidio, commessi dall'Assicurato; gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sports aerei in genere; belligeranza dichiarata o di fatto; stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni; partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare, competizioni; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione; malattie patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza; espianto o trapianto di organi.

Le prestazioni relative al precedente punto 011 – Recupero punti patente - non sono dovute quando: la patente non è valida o regolare in relazione al veicolo guidato al momento del sinistro; l'Assicurato partecipi a corse o gare e relative prove; l'Assicurato è alla guida di un veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; la patente venga sospesa, revocata o ritirata in seguito a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato; nei confronti dell'Assicurato, nei due anni precedenti l'adesione alla Carta BPM, siano stati in precedenza adottati provvedimenti di sequestro, sospensione, ritiro, revoca della patente a seguito di incidenti da circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali ed, in ogni caso, di investimento di persone; l'Assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nei casi di violazione degli Artt.186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della strada. Sono escluse, inoltre, le decurtazioni, secondo il vigente Codice della Strada, uguali o maggiori a 10 punti dovute ad un'unica infrazione.

La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Eventuali servizi di ricerca ed intermediazione fornito dalla Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, consiste esclusivamente nel reperire un futuro ed eventuale venditore e/o locatore e/o prestatore di servizi da mettere in contatto con l'Assicurato.

La Società è esonerata da qualsiasi responsabilità qualora l'eventuale venditore e/o locatore si renda inadempiente alle obbligazioni assunte dall'Assicurato.

---

***Gli indennizzi e le prestazioni assicurative saranno effettuati alle condizioni e con i limiti suindicati e per il periodo di vigenza del Contratto stipulato con la Compagnia di Assicurazione.***

---